



COMUNE DI VODO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 23/2020 del 02.04.2020
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 52/2022 del 25.08.2022

INDICE

Art. 1. Oggetto.....	3
Art. 2. Principi generali	3
Art. 3. Soggetti aventi diritto	3
Art. 4. Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto.....	3
Art. 5. Valore ed utilizzo del buono pasto	4
Art. 6. Procedura di erogazione dei buoni pasto.....	4
Art. 7. Rinvio ed entrata in vigore.....	4

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale per il personale non dirigente del Comparto regioni e Autonomie Locali (artt. 45 e 46 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 13 C.C.N.L. 09/05/2006).
2. In particolare il Comune di Vodo di Cadore, in relazione al proprio assetto organizzativo e verificata la compatibilità dei costi con le risorse disponibili, in ottemperanza alle citate disposizioni contrattuali, assicura al Segretario Comunale, al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo di mensa aziendale attribuendo buoni pasto sostitutivi.
3. L'effettiva istituzione dei buoni pasto sostitutivi, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Regolamento, avviene con delibera di Giunta Comunale che ne stabilisce la decorrenza, la tipologia e ne attesta la compatibilità con le risorse disponibili.

Art. 2 - Principi generali

1. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
2. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il deterioramento od il mancato utilizzo entro la data di scadenza, impedisce altra erogazione da parte del Comune.
3. Il diritto al godimento del buono pasto presuppone che il lavoratore abbia prestato effettivo servizio, certificato da idonei sistemi di rilevazione, nonché il rispetto delle specifiche condizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4; il pasto deve inoltre essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Il servizio sostitutivo dei buoni pasto viene affidato, nel rispetto delle vigenti procedure di scelta del contraente, a ditta specializzata.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al godimento del buono pasto sostitutivo:
 - il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Vodo di Cadore, qualora il servizio non sia assicurato dall'Ente di appartenenza (in tal caso occorre acquisire apposita dichiarazione del dipendente da verificare presso l'Ente di appartenenza).

Art. 4 - Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto

1. Il diritto al godimento del buono pasto spetta ai soggetti di cui al precedente art. 3 nei giorni in cui siano tenuti al rientro pomeridiano e prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, certificata da idonei sistemi di rilevazione, nel rispetto dell'orario ordinario loro attribuito e purché siano prestate nella giornata complessivamente almeno 7 ore effettive di lavoro di cui almeno due in orario pomeridiano.

2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui al precedente comma 1, anche nei seguenti casi:
 - inversione del rientro pomeridiano connesso ad esigenze di servizio (complessivamente almeno 7 ore effettive di lavoro di cui almeno due in orario mattutino);
 - servizio a tempo parziale;
 - dipendenti in missione che non richiedono il rimborso spese per il pasto e l'orario di missione sia pari ad almeno sette ore.
3. La fruizione dei permessi per allattamento, permessi per la Legge n. 104/92, permesso per donazione sangue e per testimonianza nell'interesse dell'Amministrazione, non pregiudica il diritto al servizio sostitutivo di mensa, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio.
4. Non concorrono all'integrazione delle 7 ore effettive di lavoro le assenze dal lavoro a qualsiasi titolo giustificate.
5. Prestazioni lavorative rese solo in orario antimeridiano oppure esclusivamente in quello pomeridiano, con prosecuzione nelle ore serali o notturne, non consentono il riconoscimento del buono pasto (RAL 1276).

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il valore nominale del singolo buono pasto viene fissato in Euro 7,00 (sette euro); eventuali successive variazioni potranno essere stabilite con delibera di Giunta comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. In particolare il buono pasto cartaceo:
 - a. deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo (cartaceo);
 - b. non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - c. può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati;
 - d. ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto medesimo (cartaceo);
 - e. è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti per la parte eccedente l'importo individuato dall'art. 3, comma 2, lett. c) del D.Lgs. nr. 314/1997;
 - f. è utilizzabile secondo le previsioni dettate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122;
3. In particolare il buono pasto elettronico:
 - a. viene fornito su supporto magnetico (tessera magnetica) sul quale sono accreditati i buoni pasto maturati;
 - b. non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - c. può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati;
 - d. ha validità fino alla scadenza prevista da ciascun buono elettronico;
 - e. la soglia di esenzione fiscale e contributiva è definita dalla Legge di Stabilità 2015 (nr. 190/2014 che modifica l'art. 51, comma 2, lett. C del T.U.I.R.);
 - f. è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti per la parte eccedente l'importo individuato dall'art. 3, comma 2, lett. c) del D.Lgs. nr. 314/1997;
 - g. è utilizzabile secondo le previsioni dettate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122;

4. Il responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario con propria determina decide di volta in volta se procedere all'acquisto di buoni cartacei o elettronici;

Art. 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti aventi diritto avviene a cura del Settore Economico finanziario, Servizio Personale, entro il mese successivo a quello di riferimento, previa verifica del cartellino delle presenze e con le modalità organizzative dallo stesso Servizio stabilite.

Art. 7 - Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative, contrattuali e regolamentari in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dall'art. 62, comma 3 dello Statuto comunale.